

Codice A18110

D.D. 12 marzo 2015, n. 607

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 15/15 relativa a interventi di sistemazione idraulica-forestale del torrente Marmazza in Comune di Pieve Vergonte (VB). Richiedente: Comune di Pieve Vergonte (VB).

In data 14/01/2015 ns. prot. n. 1745/A18110 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta del Comune di Pieve Vergonte per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente al progetto di sistemazione idraulico forestale del Torrente Marmazza – Stralcio 1° - opere di taglio vegetazionale, nel Comune di Pieve Vergonte (VB).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott. Ing. Marco Lami e dal Dott. Amb. For. Igor Cavagliotti, in base ai quali è prevista la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica del torrente Marmazza che consistono in:

- taglio vegetazionale, per una superficie pari a circa 29.500 mq, nel tratto di corso d'acqua dall'apice di conoide al ponte della Via Dott. Cicoletti;
- manutenzione opere esistenti con ripristino tratti di pavimentazione danneggiata e sistemazione massi a protezione degli argini nei tratti maggiormente degradati.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 21/11/2014, il Comune di Pieve Vergonte (VB) ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in oggetto.

Con nota prot. n. 4879 del 24/02/2015, ns. prot. n. 9973/A18110 del 24/02/2015, il V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha espresso il parere di competenza ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

La realizzazione delle opere di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- viste la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Pieve Vergonte (VB) ad eseguire gli interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 14/01/2015 ns. prot. n. 1745/A18110, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- in fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-1375 del 29 Marzo.2010 e nel caso di messa in secca dei corsi d'acqua, l'attivazione della relativa procedura prevista dall'art. 12 della L.R. 37/06, previo preliminari accordi con il competente Settore Provinciale.

2. di dare atto che la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla compatibilità idraulica degli interventi ai sensi del R.D. 523/1904 e pertanto, per quanto riguarda l'intervento di taglio vegetazionale previsto in progetto, dovranno in ogni caso essere rispettate le disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento agli obblighi e adempimenti previsti dal D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2001 e s.m.i. (Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.R. n. 4 del 10/02/2009).

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole